



**NOTA SU
ELEZIONI PROVINCIALI DEL 29 SETTEMBRE 2024**

***DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7
(coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38)***

***Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di
revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della
popolazione legale.***

Roma, 18 aprile 2024

PREMESSA

Il 30 marzo 2024 è entrata in vigore la [legge di conversione](#) del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 che reca “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*”.

Il provvedimento disciplina l’abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative (nelle giornate sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024) e contiene disposizioni di impatto sull’ordinamento degli enti locali, quali quelle, ad esempio, in materia di disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, di abrogazione del vincolo del terzo mandato per i Sindaci di tutti i Comuni fino a 5 mila abitanti, della possibilità del terzo mandato per i Sindaci dei Comuni da 5 001 fino 15 mila abitanti, di individuazione dei capoluoghi nelle Province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni.

ARTICOLO 1, COMMA 4-BIS - ELEZIONI PROVINCIALI

Nell’iter di conversione, all’[articolo 1](#), è stato aggiunto il [comma 4-bis](#) che dispone: “*Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.*”

La norma rinvia al 29 settembre 2024 le elezioni dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali limitatamente alle province che, nell'anno 2024, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale previsto per i giorni 8 e 9 giugno, prevedendo un “election day”, come chiaramente indicato anche nel dossier parlamentare. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.

Sulla base dell’elenco fornito dal Ministero dell’Interno si trovano nella situazione indicata dalla norma 41 Province che dovranno pertanto convocare le elezioni per i loro Consigli provinciale e per la contestuale elezione di 2 Presidenti di Provincia nella data del 29 settembre 2024.

A seguito delle elezioni comunali di giugno 2024 è possibile che si verifichi la decadenza per diversi Presidenti di Provincia e Consiglieri provinciali, a causa della cessazione del loro

mandato comunale. Di conseguenza, oltre a quelle previste dal comma 4-bis, altre Province possano essere interessate al rinnovo degli organi di governo.

Nel caso in cui decada un Presidente di una Provincia che si trova nella situazione indicata dalla norma, la disciplina di proroga degli organi e dell'election day prevista per i Consigli si estende anche ai Presidenti. Pertanto, il Presidente uscente rimarrà in carica e dovrà convocare le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente per il 29 settembre 2024.

Per gli altri enti, invece, come recita l'ultimo periodo del comma 4-bis, *“Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo.”*

Sulla base della normativa vigente, infatti, prevista nell'articolo 1, comma 79, lettera b), primo periodo, della legge 56/14, per queste ulteriori Province sarà il Vicepresidente facente funzioni che dovrà convocare le elezioni per il rinnovo degli organi *“entro novanta giorni dalla ... decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”*: entro il 9 settembre o entro il 23 settembre (nel caso in cui il Comune di appartenenza del presidente vada al ballottaggio previsto per il 22-23 giugno).

In considerazione delle tempistiche di convocazione delle elezioni provinciali, per evitare la raccolta delle firme per le candidature nel mese di agosto, si ritiene opportuno che anche queste Province svolgano le elezioni il 29 settembre 2024, come previsto nell'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo del DL 7/24, ferma restando la non applicabilità in questo caso della disposizione di proroga del mandato del Presidente di provincia.